



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Giudizi Amministrativi Regionali

HOME

Torna alla pagina precedente

N. 02257/2015REG.PROV.COLL.
N. 08283/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8283 del 2014, proposto dal Centro per l'innovazione e sperimentazione educativa Milano (C.I.S.E.M.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Francesco Romanelli e Umberto Grella, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Cosseria, n. 5;

contro

La Regione Campania, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29;

per l'ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V - n. 2036 del 23 aprile 2014.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive depositate dalla parte ricorrente (in data 23 dicembre 2014 e 29 gennaio 2015) e dalla Regione Campania (in data 6 novembre 2014 e 23 gennaio 2015);

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti l'avvocato Grella e l'avvocato Panariti, su delega dell'avvocato Marzocchella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza irrevocabile del Consiglio di Stato - Sezione V - n. 2036 del 23 aprile 2014 (cfr. certificazione della Segreteria della V Sezione in data 9 ottobre 2014), la Regione Campania è stata condannata a pagare, in favore del Centro per l'innovazione e sperimentazione educativa Milano (C.I.S.E.M., in prosieguo il Centro):

- a) la complessiva somma di euro 420.715,65, a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori al tasso legale dal 23 marzo 2011 e fino all'effettivo soddisfo;
- b) la complessiva somma di euro 5.000,00, a titolo di rifusione delle spese di lite, oltre I.V.A. e C.P.A.

2. Stante l'inerzia della Regione, il Centro ha proposto ricorso in ottemperanza ritualmente notificato (il 7 ottobre presso la sede della Regione Campania in Napoli via Santa Lucia n. 81 e il successivo 14 ottobre presso il difensore costituito nel giudizio di cognizione), e depositato (il 16 ottobre 2014), chiedendo la condanna dell'ente al pagamento della sorte capitale, degli accessori e spese di lite, la nomina di un commissario *ad acta*, nonché la refusione delle spese del giudizio di ottemperanza.

3. Si è costituita la Regione Campania deducendo (cfr. memorie in data 6 novembre 2014 e 23 gennaio 2015):

a) l'inammissibilità del ricorso in ottemperanza, stante la nullità della notificazione della sentenza n. 2036 del 2014 al difensore costituito nel giudizio di cognizione (avvenuta il 12 giugno 2014 in Roma, via Poli n. 29, presso gli Uffici di rappresentanza della regione), e non alla parte personalmente, secondo quanto stabilito dall'art. 479, comma secondo, c.p.c.

b) l'inammissibilità del ricorso in ottemperanza, perché la copia notificata della sentenza n. 2036 del 2014 era priva della formula esecutiva;

c) l'improcedibilità del ricorso in ottemperanza, perché non decorso il termine di grazia di 120 giorni sancito dall'art. 14, d.l. n. 669 del 1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo;

d) l'erroneità dei conteggi concernenti le modalità di calcolo della sorte capitale e degli interessi.

4. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2015 la causa è stata rinviata, su concorde richiesta dei difensori delle parti, a quella del 16 aprile 2015. all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

6. Preliminarmente la Sezione disattende tutte le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso sollevate dalla difesa della Regione Campania, in quanto:

a) la disciplina del giudizio di ottemperanza è racchiusa nelle disposizioni del c.p.a. (artt. 112 – 115) e ad essa, in linea generale, non si applicano le disposizioni dell'esecuzione civile stabilite dal c.p.c.;

b) la formula esecutiva apposta in calce alla sentenza del giudice amministrativo non costituisce presupposto o requisito dell'azione di ottemperanza; sul punto è insuperabile il dato testuale della dell'art. 115, co. 3, c.p.a., secondo cui «3. *Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva*»; in contrario non possono invocarsi le ulteriori norme sancite dai commi 1 e 2 del menzionato art. 115, perché esse si limitano a stabilire che i provvedimenti del giudice amministrativo, che dispongono pagamenti di somme di denaro, possono essere portati ad esecuzione con le forme previste dal Libro III del c.p.c. e costituiscono titolo per l'iscrizione di ipoteca: a questo solo scopo è possibile, su richiesta di parte, attribuire loro la c.d. formula esecutiva;

c) nel giudizio di ottemperanza, l'applicabilità del termine dilatorio di 120 giorni sancito dall'art. 14 cit. decorre dalla notificazione della sentenza o di altro titolo esecutivo recante il pagamento di somme di denaro, ancorché non sia munito della formula esecutiva, e comporta, molto semplicemente, che il creditore non può portare ad esecuzione il titolo medesimo prima del decorso del termine e che il relativo giudizio è improcedibile fino alla sua infruttuosa scadenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3280; Cons. giust. amm., 27 luglio 2012, n. 725; Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2160).

Nella specie, nelle more del presente giudizio di ottemperanza, è stata notificata in data 1° dicembre 2014, presso la sede della Regione Campania (in Napoli via Santa Lucia n. 81), la sentenza *de qua agitur* ed al momento della decisione (16 aprile 2015) è interamente maturato il più volte menzionato termine di 120 giorni.

7. Assodato l'inadempimento dell'amministrazione, che non ha ancora attribuito al Centro C.I.S.E. il bene della vita riconosciuto dal giudicato, e preso atto della assoluta genericità della contestazione delle modalità di calcolo della sorte capitale e degli accessori (comunque non pagati neppure per gli importi considerati dovuti dalla stessa Regione), in primo luogo deve essere dichiarato l'obbligo della stessa amministrazione di adottare tutti gli atti e comportamenti (anche di eventuale reperimento di fondi), necessari o utili per eseguire il giudicato *de quo agitur*, con la precisazione che sulla sorte capitale – pari ad euro 420.715,65 – decorrono gli interessi legali dal 23 marzo 2011 e fino all'effettivo soddisfo.

A tanto l'amministrazione dovrà materialmente provvedere entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla sua notificazione – se anteriore – ad istanza di parte.

Scaduto infruttuosamente tale termine, senza che in tutto o in parte vi sia stata l'ottemperanza (e fermo restando che anche dopo la scadenza resta fermo il dovere primario della Regione di dare esecuzione al giudicato), il signor Prefetto di Napoli designerà, nel termine di giorni 10 dalla ricezione di apposita richiesta scritta da parte dell'interessata, un funzionario munito di adeguata professionalità, affinché provveda, quale commissario *ad acta* di questa Sezione, a tutto quanto necessario per l'esautiva ottemperanza al giudicato in questione - anche in via di rimozione, integrazione o sostituzione dei relativi atti eventualmente emanati dalla predetta amministrazione *medio tempore* – nel termine di giorni 60 decorrenti dalla nomina e nel rispetto dei limiti fissati nella decisione *de qua agitur*.

Il commissario potrà accedere agli atti della amministrazione ed avvalersi dei relativi apparati burocratici.

Ad incarico espletato, l'ente dovrà corrispondere al commissario il relativo compenso eventualmente spettante, secondo la liquidazione effettuata da questo giudice nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dagli artt. 71 ss. t.u. n. 115 del 2002.

Il commissario provvederà, inoltre, a denunciare alla competente Procura della Corte dei Conti gli specifici comportamenti omissivi di amministratori e funzionari che ne abbiano reso necessario l'intervento, con conseguenziale danno "erariale" corrispondente alle spese per l'attività del commissario e quant'altro collegato all'inesecuzione della predetta sentenza.

8. In conclusione il ricorso deve essere accolto.

9. Le spese di giudizio, regolate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe n. 8283 del 2014:

- a) lo accoglie secondo le modalità indicate in motivazione;
- b) condanna la Regione Campania a rifondere in favore del Centro per l'innovazione e sperimentazione educativa Milano (C.I.S.E.M.) le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge (I.V.A., C.P.A. e

15% a titolo di rimborso di spese generali), oltre al rimborso dell'importo effettivamente versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente
Vito Poli, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)